

Per un lessico giuridico della trasparenza. Pubblicità e segretezza in Francia tra *Ancien régime* e Rivoluzione*

MARCO FIORAVANTI

Come sarebbe indubbiamente facile smantellare il potere, se esso si limitasse a sorvegliare, spiare, sorprendere, proibire e punire; ma esso incita, suscita, produce; non è semplicemente occhio e orecchio, ma fa agire e parlare.

Michel Foucault

Introduzione

Secondo la nota interpretazione di Jürgen Habermas, nell'età dei Lumi appare in Europa una "sfera pubblica borghese", intesa come luogo sottratto al controllo dello Stato e della Chiesa, distinto sia dalla Corte che dal popolo¹. L'opinione pubblica, *in statu nascenti*, – la quale trovava il suo strumento di azione principale nella stampa oltre che nei nuovi spazi di sociabilità come i salotti, i caffè e i club – divisa tra censura e militanza dei *philosophes*, scorgeva nella libertà di parola la sua espressione², mentre solo con la rottura rivoluzionaria la trasparenza – nella formazione della legge, nella visibilità della

cosa pubblica e nel conseguente controllo del potere da parte dei cittadini – avrebbe assunto un valore costituzionale per poi contraddistinguere la democrazia «come il governo del potere pubblico in pubblico»³.

Sebbene l'interpretazione habermasiana abbia visto nell'opinione pubblica lo strumento principe della borghesia per limitare il potere assoluto dei sovrani, le idee e le pratiche di contestazione dell'ordine non nacquero soltanto in un contesto di critica all'assolutismo, ma si svilupparono all'interno della monarchia stessa segnata sempre più dall'opposizione parlamentare⁴. Esse inoltre non scaturirono solamente dalle *élite* e dalle accademie ma emersero anche nei caffè e nelle taverne, nelle relazioni sociali degli esclusi dalla razionalità e dall'universalismo borghese (e dalla riflessione habermasiana) – gli incolti, il popolo, la plebe – che invece contribuirono alla costruzione di un'opinione pubblica popolare⁵. Lo spazio privato, che si allargava fino a diventare pubblico nella "repubblica delle lettere", era anch'esso organizzato da

governanti e sovrani⁶, al punto che, a volte, lo stesso meccanismo di repressione e di arbitrio tipico dell'antico regime, non assicurava solamente la volontà assoluta del re, ma ne garantiva la distribuzione, «secondo una sorta di messa a disposizione dei meccanismi della sovranità»⁷.

Per cercare di definire, dunque, il concetto di trasparenza – inteso principalmente come pubblicità dei processi decisionali e antonimo di segretezza – e la sua evoluzione semantica nella Francia a cavaliere tra *Ancien régime* e Rivoluzione, è necessario muovere dalle principali caratteristiche dell'Assolutismo e delle sue "crepe" istituzionali⁸. La politica assolutistica, che per definizione era basata sui dogmi assoluti della religione, sui segreti custoditi dai sovrani – gli *arcani imperii* – e dalle corporazioni (gli *interna corporis*), in particolare quella dei magistrati, custode degli *arcana juris*⁹, viene messa sotto accusa dall'Illuminismo, che nelle sue varianti intellettuali e ideologiche, si fece interprete della critica verso la segretezza del potere, l'arbitrio e la *iurisdictio*¹⁰ dei giudici e delle loro funzioni esercitate in maniera "occulta"¹¹, ed elevò l'opinione pubblica e la libertà d'espressione a potenze da esercitare contro il dispotismo, anche in campo giudiziario con la richiesta di emarginare la segretezza del processo e di aprire «i recinti della giustizia al senso comune, alla pubblicità»¹².

1. Crisi dell'Assolutismo ed emersione dello spazio pubblico

Il governo assoluto, considerato come depositario del *secret du roi*, ovvero della sovranità, subì le contestazioni di carattere

politico-giurisdizionale dei Parlamenti di Francia, il cui compito, come è noto, andava al di là di una semplice funzione giudiziaria, sia pure di rango elevato, assumendone, attraverso il diritto di rimostranza, una di carattere prettamente politico e legislativo, oltre che di governo e di amministrazione¹³. Le rimostranze parlamentari, però, non dovevano mai essere rese pubbliche: la politica e il diritto dell'assolutismo non erano questioni trasparenti¹⁴. Il divieto di motivazione delle sentenze inoltre era espressione paradigmatica della *formae mentis* della magistratura d'*Ancien régime*, depositaria e interprete del diritto, che faceva della segretezza e della propria competenza un momento di identità e di unità.

Si assisteva dunque a un conflitto tra sovranità, o meglio, allo scontro tra due dimensioni della segretezza – quella del sovrano e quella dei "suoi" magistrati – in nome della "rappresentanza" (in senso organico) della Nazione¹⁵. Prima della rivoluzionaria abolizione del mandato imperativo e dell'invenzione dell'idea moderna di rappresentanza, essa assumeva nell'autunno dell'*Ancien régime*, la forma della sineddوحة, della *pars pro toto*: la parte colta della società simboleggiava il popolo, incapace di esprimersi¹⁶. Tesi che sarebbe riemersa carsicamente nella storia del diritto e del costituzionalismo moderno. Secondo la maggioranza dei pensatori illuministi l'opinione pubblica – espressione affermatasi a livello europeo (*opinion publique*, *public opinion*, *öffentliche Meinung*)¹⁷ – non coincideva con quella popolare, anzi se ne discostava in quanto essa era considerata come un giudizio ragionevole contrario a quello della moltitudine e del gran numero soggetto ai pregiudizi e alle passioni¹⁸.

La «legge del silenzio»¹⁹ imposta dalla monarchia assoluta subì dunque numerose contestazioni che si appellavano alla Nazione, raffigurazione dell'opinione pubblica stessa, al punto che il governo si dimostrò sempre più incapace di controllare le critiche che, in varie forme, riceveva. Oltre al potere esercitato dai magistrati, un bersaglio polemico della critica antiassolutistica fu anche l'oscurità e l'arbitrio nella riscossione delle imposte, che trovò il suo fulcro nel dibattito sul bilancio dello Stato. Alla vigilia della Rivoluzione, nel 1781, Jacques Necker, con il suo *Compte rendu au Roi*, decise, per la prima volta, di rendere pubblica la condizione delle finanze francesi, con lo scopo di sollevare il velo di segretezza che copriva il debito pubblico, uno dei "misteri" dello Stato, a favore del diritto alla conoscenza²⁰. Le tenebre, secondo il Direttore generale delle finanze – che avrebbe fornito un contributo fondamentale alla concettualizzazione dell'idea di opinione pubblica²¹ – favorivano l'intrigo mentre la pubblicità avrebbe permesso a tutti, a partire dai membri del Consiglio privato del re, di conoscere la situazione economica francese, come avveniva in quegli stessi anni in Inghilterra²². Solo la fiducia pubblica avrebbe evitato i sospetti e le ingannevoli paure che accompagnavano l'oscurità dell'amministrazione. «En France – continuava Necker – on a fait constamment un mystère de l'état des Finances», basato su una «confiance aveugle»²³, mentre una corretta e giusta amministrazione sarebbe stata garantita solo dalla pubblicità delle finanze, che avrebbe assunto un valore costituzionale con la Rivoluzione, il cui diritto pubblico, a partire dalla Dichiarazione del 1789 (art. 14)²⁴, non avrebbe più messo in discussione questo principio²⁵.

Il processo di superamento del paradigma della segretezza e di affermazione della pubblicità, sviluppatosi nel corso del XVIII secolo, secondo un percorso che vedeva l'individuo emanciparsi progressivamente dalle tutele delle diverse appartenenze e dei diversi *status* nei quali era inserito (come la famiglia e le corporazioni)²⁶, proseguì, lentamente e in maniera discontinua, fino alla Rivoluzione francese, quando avvenne l'emersione, tutta moderna, della coppia categoriale pubblico-privato²⁷ e del concetto di trasparenza, assente nel lessico giuridico settecentesco, a dimostrazione della cesura e della «drammatica frattura»²⁸ tra Illuminismo e Rivoluzione.

2. Sfera pubblica e privata attraverso i Dizionari

Per comprendere la richiesta di trasparenza emersa tra *Ancien régime* e Rivoluzione ci è sembrato necessario analizzare la sua "premessa", rintracciabile nella tensione fra l'individuo, con i suoi diritti, e il potere, ovvero tra lo spazio privato e quello pubblico. Si è scelto pertanto di concentrare l'attenzione su termini quali *public*, *privé*, *particulier*, attraverso una fonte poco frequentata dalla storiografia giuridica come i Dizionari, i quali, rispetto a un tema così vasto e complesso, possono fornire una prima approssimazione concettuale sul rapporto tra la sfera privata e pubblica e restituire i cambiamenti che intervengono e le resistenze che permangono nella lingua e nella "grammatica" dei diritti, registrando le innovazioni, soprattutto quelle giuridiche, con una «saggia lentezza»²⁹. Inoltre tale opzione risiede in due ordini di

ragioni: il primo riguarda la rilevanza che i dizionari hanno avuto in Francia, e in Europa, nel corso del Settecento al punto che è stato presentato come «le siècle des Dictionnaires»³⁰; il secondo risiede nella consapevolezza che la formalizzazione di alcuni lemmi, e il loro sviluppo semantico, passi attraverso la cristallizzazione in questa nuova forma di organizzazione del sapere, che sarebbe diventata, già dal *Dictionnaire* di Pierre Bayle³¹, uno strumento di lotta ideologica, culminata con la pubblicazione dell'*Encyclopédie*.

Nella lingua francese del Cinquecento sembra che la dimensione pubblica e quella privata non fossero facilmente distinguibili, al punto che anche il concetto di pubblico rimandava alla difesa del privato³². Il termine *privé* evocava ciò che era familiare, intimo, semplice, inerente la propria abitazione³³, mentre quello *public* restituiva l'idea di Stato, popolo, nazione o interesse generale³⁴. Il privato era iscritto nel pubblico. Tra il '600 e il '700 avvenne una mutazione linguistica, che seguiva quella sociale e giuridica dell'epoca, quando apparvero in Francia sia dizionari di parole e cose (come il *Dictionnaire de l'Académie française*, la cui prima edizione risale al 1694)³⁵, sia di grammatica e di lessico, oltre che storici e geografici³⁶.

Nelle sintesi di diritto francese dei primi del Seicento, come per esempio nell'*Institution au droit des François* di Guy Coquille – una fonte di informazioni ricchissima sul diritto regio, sulla giustizia signorile e feudale, sulle servitù – sono assenti riferimenti alla trasparenza, alla pubblicità e alla perdita o meno dell'onore e della fama³⁷, mentre, nel più importante dizionario di diritto civile e canonico francese del *Grand Siècle*, diretto da Pierre-Jacques Brillon,

non compaiono le voci *particulier*, *privé* e *public*³⁸.

Sul finire del XVII secolo uno dei più diffusi glossari della lingua francese prevedeva, alla voce *privé*, il riferimento a ciò che non comportasse cariche pubbliche e rimandava al Consiglio privato del sovrano, «une sorte de conseil où l'on traite d'affaire [sic] d'une nature particulière et qui régardent le Roi, directement ou indirectement»³⁹, mentre alla voce *public* compariva sia il riferimento alla moltitudine sia a ciò che era conosciuto. Piuttosto comune era anche il riferimento alle prostitute, così come alle attrici di cabaret, definite *femmes publiques*. Si intravedeva l'affermarsi del concetto più moderno di pubblicazione e di divulgazione chiara di ciò che si pensava⁴⁰, che tuttavia sarebbe emerso come diritto di pubblicare le proprie opinioni, solo nei dizionari giuridici del Settecento.

Sebbene fosse assente da questi ultimi, oltre che da quelli prettamente storici o di commercio dell'epoca⁴¹, la voce trasparenza comparve in uno dei più autorevoli lessici della lingua francese coevo, contenente anche espressioni giuridiche molto approfondite, come il *Dictionnaire universel* di Antoine Furetière, la cui prima edizione risaliva al 1690⁴². Il lemma, come avveniva anche in altre sillogi di carattere enciclopedico, prevedeva una definizione che rimandava ai corpi e al passaggio della luce, ai principi della fisica e alla nitidezza delle materie in natura. Essa consisteva nella «qualité d'un corps qui donne passage aux rayons de la lumière. La *transparence* du verre ne vient que de ce que ses pores sont vis-à-vis l'un de l'autre»⁴³. Si era ancora distanti dal concetto giuridico e politico di trasparenza⁴⁴.

Ma sono le voci *public*, *privé* e *particulier* del medesimo dizionario a risultare più interessanti e approfondite. Era considerato pubblico tutto quello che riguardava la generalità dei cittadini o degli uomini, la società civile, il popolo in generale, la maggioranza della moltitudine, ma era pubblica anche un'assemblea aperta a tutti o un processo dove gli avvocati potessero parlare apertamente⁴⁵. L'affermazione di uno spazio pubblico legato alla diffusione e circolazione delle opere a stampa era testimoniata dall'attenzione – assente nei dizionari precedenti e in quelli prettamente tecnico-giuridici tradizionalmente meno inclini a recepire con celerità i cambiamenti sociali – alla *publicité* intesa come la possibilità di rendere note le proprie opere al più gran numero di persone. Il Dizionario universale dedicava anche uno spazio alla definizione giuridica di pubblico, rimandando sia al titolo primo del XLVIII libro del Digesto riguardante i giudizi e i crimini pubblici, sia alla necessità di pubblicare gli atti normativi dei sovrani affinché entrassero in vigore. Infine per pubblico si intendeva un luogo scoperto che non appartenesse a nessuno in particolare, bensì alla comunità.

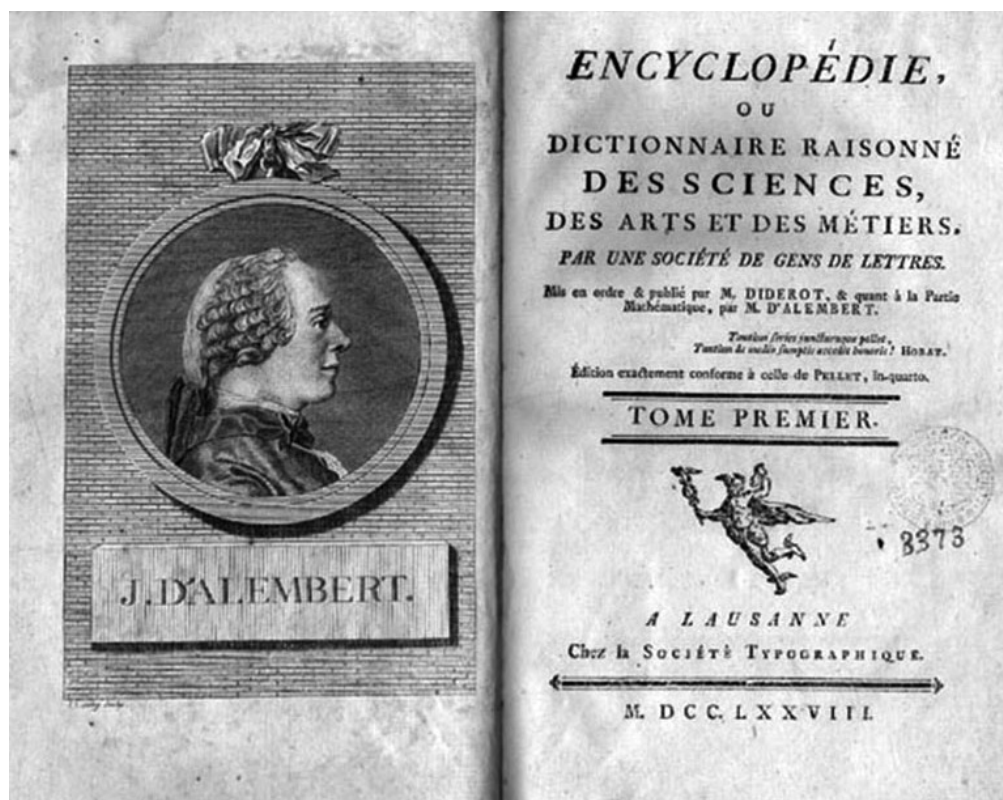
Il concetto di *privé*, che viene ricordato proveniva da *privatus*, si opponeva a *public*, ma non rimandava alla dimensione individuale (come per *particulier*) bensì al concetto di segreto, con riferimento al Consiglio privato del re, che doveva occuparsi degli affari dei propri sudditi, in materie giudiziarie, economiche e amministrative⁴⁶. Compiere un atto secondo la propria autorità privata significava compierlo senza l'autorizzazione di un magistrato. Nella voce *particulier*, invece, dopo aver precisato che si trattava di un termine che si oppo-

neva a universale (e non a pubblico), il *Dictionnaire* del Furetière ricordava che poteva anche essere considerato come opposto a *public*:

particulier, signifie aussi, Privé, qui est opposé aux Puissances, aux Magistrats. Les Consuls Romains après leur triomphe retournaient à une vie particulière, à la charruë. Les Assemblées particulières ne sont pas permises sans autorité publique. [...] En Jurisprudence on appelle un Lieutenant Particulier, un Magistrat qui juge en l'absence du Lieutenant Civil à Paris, ou du Lieutenant General dans les autres Présidiaux, qui tient l'Ordinaire, c'est-à-dire, une Audience de la Prévôté⁴⁷.

Nei Dizionari settecenteschi dunque – così come, successivamente, nell'*Encyclopédie* – il termine *public* non si opponeva esplicitamente a *privé* (per cui bisogna attendere l'edizione del 1835 del *Dictionnaire de l'Académie*) bensì a *particulier*⁴⁸. Pressoché identiche al Furetière erano le voci presenti nel *Dictionnaire universel* del Trévoux⁴⁹, dei gesuiti francesi e legato all'ortodossia religiosa⁵⁰, di pochi anni successivo e che ne rappresentava una continuazione⁵¹, che aggiungeva alla voce *privé* una definizione che sottolineava il riferimento alla segretezza, rimandando anche in questo caso all'esempio tipico del Consiglio privato del re⁵².

Nel *Dictionnaire* del Ferrière⁵³, in cui erano assenti le voci *Particulier*, *Public*, *Privé*, *Sécret*, *Transparence*, comparve il termine *Publication*. Esso consisteva nella notifica che si faceva ad alta voce nelle assemblee e nei luoghi pubblici di una determinata notizia affinché potesse essere resa nota⁵⁴. Per esempio la pubblicazione di ordinanze, editti e dichiarazioni comportava la loro lettura nelle corti di giustizia, sia per essere conosciute dal popolo che per essere rese esecutive. La volontà sovrana non poteva trovare esecuzione senza che essa fosse



Frontespizio dell'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert, 1778

presentata e pubblicata dalle corti. Questa condizione di efficacia non era dovuta – secondo il Ferrière, il quale scriveva nel pieno dell'assolutismo – ai limiti della sovranità dei re, in quanto essi erano «absolument Souverains»⁵⁵, ma era un effetto della loro saggezza ed equità che comportava che ogni atto da loro emanato dovesse passare attraverso l'organo della giustizia. Una volta pubblicate, le ordinanze obbligavano i sudditi e i privati che le violavano non potevano ricorrere alla giustificazione dell'ignoranza del testo in quanto, avvenuta la pubblicazione, essa comportava la conoscenza della legge da parte di tutti, secondo quanto re-

stituito dal brocardo latino *ignorantia legis non excusat*.

Vi era tuttavia una distinzione tra la pubblicazione degli atti normativi regi e la registrazione: la prima avveniva attraverso la lettura mentre la seconda consisteva nella trascrizione negli atti pubblici. I contrasti che si verificarono nel corso del Settecento tra il sovrano e i membri delle corti di giustizia sul diritto di interinazione, che potevano concludersi con l'affermazione dell'autorità dei sovrani rappresentata dalla cerimonia del letto di giustizia, venivano ricondotti a unità nel Ferrière che auspicava comunque la registrazione degli atti,

eventualmente con alcune modifiche⁵⁶.

Lo sviluppo dei grandi dizionari nel XVIII secolo si concluse con il periodo compreso tra il 1751 e il 1772 che vide la progressiva pubblicazione dell'*Encyclopédie*⁵⁷, la quale avrebbe segnato un momento sia di approdo di una tradizione settecentesca sia di cesura rispetto a un modello enciclopedico precedente, segnando una svolta epocale che, dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari, avrebbe visto nell'Ottocento un'involuzione verso un enciclopedismo inteso come luogo «d'esposizione dei progressi culturali nazionali»⁵⁸.

Tanto le voci prettamente giuridiche – quali *Droit de la nature ou Droit naturel*⁵⁹, *Loi*, *Loi naturelle*, *Juge*⁶⁰ –, quanto le voci riguardanti la pubblicità e segretezza sono risultate meno originali rispetto ad altre decisamente più innovative. Per quanto riguarda la sfera privata la voce enciclopedica rimandava al segreto e alla dimensione familiare, contrapposta a quella consacrata agli affari di Stato e per quanto riguarda la "giuridicità" del privato, come era stato fatto in passato anche da altri dizionari, compariva il riferimento al *Conseil privé*⁶¹. La voce *public*, redatta da Antoine-Gaspard Boucher d'Argis⁶², risulta più complessa ed elaborata. L'avvocato presso il Parlamento di Parigi, appartenente a un'antica famiglia di giuristi lionesi, sostenne che questo termine a volte indicava il corpo politico che si formava tra tutti i sudditi dello Stato, altre si riferiva ai cittadini di una medesima città. Il bene pubblico, che si contrapponeva agli interessi dei privati, coincideva con ciò che era vantaggioso alla società e, in caso di contrasto tra l'uno e gli altri, il primo doveva essere salvaguardato. La conservazione dell'interesse pubblico, secondo Boucher d'Argis, uno dei collaboratori più assidui

dell'*Encyclopédie*, insieme a Denis Diderot, all'abate Edme-François Mallet e a Louis de Jaucourt⁶³, era affidata al sovrano e agli ufficiali, i quali sotto i suoi ordini, erano incaricati di questo ruolo⁶⁴.

La voce *Opinion*⁶⁵, redatta sempre da Boucher d'Argis⁶⁶, non rimandava all'idea di opinione pubblica così come sarebbe emersa con la Rivoluzione, bensì a quella di un parere incerto opposto alla certezza delle scienze⁶⁷. L'opinione infatti secondo l'*Encyclopédie* rappresentava una credenza fondata su un motivo probabile o su un giudizio dello spirito dubbioso⁶⁸. Secondo la lingua del diritto (o della giurisprudenza, in base alla terminologia dell'epoca) le opinioni servivano a formare il giudizio del magistrato il quale doveva mantenerle segrete nel corso del processo⁶⁹. Anche l'*Encyclopédie méthodique*, edita dall'editore Charles-Joseph Panckoucke⁷⁰ pochi anni dopo la fine della pubblicazione dell'opera di Diderot e D'Alembert, nella sezione *Jurisprudence*⁷¹, alla voce *Opinion*, manteneva l'attenzione sugli aspetti processuali e sulla corretta formazione dell'opinione dei giudici (e i casi in cui andava mantenuta la segretezza delle loro opinioni), ma non prevedeva, oltre che la voce stessa, ogni riferimento al concetto di opinione pubblica⁷².

3. La costruzione dell'identità: fama e infamia

Il termine fama, e il problema della sua perdita, può rappresentare un altro strumento per far luce sul rapporto, obliquo ma evidente, sviluppatosi nel corso della crisi dell'*Ancien régime*, tra trasparenza e riservatezza dei dati personali (per utilizzare

espressioni anacronistiche), ovvero, secondo un linguaggio giuridico maggiormente aderente a quello settecentesco, tra uno "stile" di governo basato sulla pubblicità dei procedimenti, e lo spazio "dell'onore", fondato sulla privatezza, e spesso oggetto di controverse ed equivocate interpretazioni⁷³.

La fama, che nel processo inquisitorio poteva rappresentare l'avvio dell'azione criminale basata su informazioni acquisite "sul sentito dire"⁷⁴, sin dal medioevo aveva assunto la valenza di un'idea che rappresentasse sia la reputazione di cui ciascuno godeva da parte degli altri, sia una conoscenza incerta, che nel corso dell'età moderna avrebbe assunto la forma della pubblica opinione⁷⁵.

Secondo il menzionato *Dictionnaire civil et canonique* di Brillon, l'*infamie*, intesa come perdita dell'onore e della reputazione, poteva essere sia di fatto che di diritto: la prima dipendeva dalla stima pubblica, ovvero dalla fama che si otteneva nella società, mentre la seconda era la conseguenza di un delitto, prevista per legge⁷⁶. Per il diritto romano vi erano alcune condanne – proseguiva il *Dictionnaire* – che comportavano l'infamia, come quelle che erano state pronunciate in seguito a un furto, con l'aggravante dell'ingiuria e del dolo, mentre in Francia, nel periodo del tardo diritto comune, quando il diritto romano, soprattutto nei territori del settentrione, aveva assunto una mera funzione di *ratio scripta*, erano considerati infami solo i condannati per crimini che comportassero infamia. Tuttavia, chiosava la voce *infamie*, «nôtre Droits s'accorde assez avec les Loix Romaines»⁷⁷.

Anche l'*Encyclopédie*, alla voce *infâmes*, redatta da Boucher d'Argis, individuava quelli che avevano perduto l'onorabilità e la reputazione, come coloro che erano stati

condannati *aux galères* o al bando dal territorio francese, pene tipicamente afflittive e infamanti, che tuttavia non comportavano la morte civile, mentre coloro che erano incorsi in quest'ultima pena erano considerati infami⁷⁸. I sudditi definiti "soltamente" infami, senza essere dichiarati morti civilmente, non perdevano le libertà civili e il diritto di cittadinanza, potendo di conseguenza compiere ogni atto *inter vivos* o *mortis causa*⁷⁹. Anche l'*Encyclopédie* distingueva l'infamia di fatto da quella di diritto. Nel primo caso essa proveniva da un'azione disonorante («deshonorante par elle-même»): nell'opinione delle persone rispettabili, perdeva la reputazione colui che ne era l'autore, anche se non esisteva una legge che prevedesse questa pena. Un'altra forma di infamia di fatto riguardava coloro i quali, accusati di un crimine grave, prima dell'assoluzione rimanevano sotto l'osservazione sociale. Se nel diritto romano, che Boucher d'Argis considerava generalmente come una materia di interesse storico⁸⁰, gli infami di fatto non potevano essere ascoltati in giudizio, in quello francese potevano sia denunciare che essere testimoni, rimandando all'arbitrio del giudice di attribuire o meno fiducia alle loro dichiarazioni.

L'infamia di diritto invece era quella che proveniva da una sentenza di condanna per un crimine, quando essa comportava anche la morte civile o quando l'accusato era condannato alla galere o bandito⁸¹. Vi potevano essere anche casi di infamia di diritto in seguito a crimini ordinari, rimandando all'autorità del magistrato di decidere a riguardo, mentre la testimonianza di coloro che erano stati condannati per infamia non era accettata, salvo l'ipotesi – significativa – del crimine di lesa maestà, quando erano ammesse denunce e testimonianze da ogni persona⁸².

Dello stesso tenore l'*Encyclopédie méthodique*, che alla sezione *Jurisprudence* si avvale anche del contributo di Boucher-d'Argis⁸³, il quale riprendeva molte delle definizioni utilizzate nella silloge precedente e ne ampliava la portata fornendo un'interpretazione di fama e infamia, ovvero della rispettabilità e della sua perdita, che apriva la strada al concetto di opinione pubblica⁸⁴. Partendo anche in questo caso dal presupposto che infame fosse colui che aveva perduto la reputazione di onorabilità e di probità, l'infamia era considerata un prodotto della disapprovazione pubblica che privava un cittadino della stima e della fiducia della società e che gli faceva perdere la solidarietà che esisteva tra i membri del medesimo status. Anche in questo caso, riportando fedelmente le espressioni utilizzate dall'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert così come da altri Dizionari precedenti, si sottolineava la distinzione tra infamia di fatto e di diritto. La prima proveniva da un'azione disonorante – o meglio considerata tale dall'opinione della gente rispettabile – che comportava la perdita della reputazione dell'autore, sebbene non vi fosse nessuna legge a stabilirlo. Nell'infamia di fatto, che escludeva dagli incarichi all'interno dei corpi che componevano la società di antico regime, incorrevano gli usurai, coloro che conducevano vite scandalose, che esercitavano una professione vile, i sodomiti o gli apostati, «le esistenze più inessenziali», per dirla con Foucault⁸⁵.

Per l'infamia di diritto, dopo una lunga disamina della legislazione romana, l'*Encyclopédie méthodique* ricordava che nell'ordinamento francese essa poteva provenire solo da una condanna per un determinato reato:

Elle a lieu lorsque la condamnation emporte mort naturelle ou civile, lorsque l'accusé est condamné aux galères ou au bannissement à temps, ou d'un certain lieu seulement, à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, à une amende pécuniaire en matière criminelle, ou à une aumône en matière civile⁸⁶.

Questa definizione, già presente in altri glossari, era correlata da una considerazione maggiormente originale che anticipava una concezione più complessa di onore e rispettabilità e della loro perdita rispetto alla società e all'opinione della maggioranza (non ancora concettualizzata come opinione pubblica). Infliggere l'infamia, continuava il ragionamento dell'estensore della voce della *Méthodique*, nello stato in cui si trovava la società francese dell'epoca, non doveva dipendere solo dalla legge, ma era necessario che quanto stabilito da questa coincidesse con la morale universale. Se l'infamia che le leggi si sforzavano di infliggere si fosse distanziata eccessivamente dallo spirito della società, o la legge non sarebbe stata più rispettata o i luoghi comuni (*idées reçues*) della probità avrebbero perso la loro forza. Come aveva scritto Cesare Beccaria in *Dei delitti e delle pene*, riflettendo sui concetti strettamente imbricati di opinione e onore⁸⁷, le ingiurie contrarie a quest'ultimo, cioè «a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri», dovevano essere punite con l'infamia⁸⁸. Tuttavia dichiarare infamazioni per sé indifferenti sminuiva l'infamia proveniente da azioni che erano veramente tali.

Le pene d'infamia – continuava il giurista milanese – non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione indebo-

liscono la forza della opinione medesima, non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nell'infamia di nessuno⁸⁹.

Seguendo il ragionamento di Beccaria, certamente noto all'autore della voce il quale ne riprese gli stilemi, la *Méthodique* precisava che se si fossero dichiarate infami un eccessivo numero di azioni, senza differenziarle, si sarebbe ottenuto il risultato che i comportamenti che la società doveva considerare proprio come infamanti avrebbero presto smesso di essere valutati come tali:

La peine d'infamie ne doit point être trop fréquente, parce que l'emploi trop répété du pouvoir de l'opinion affaiblit la force de l'opinion même. L'infamie ne doit pas non plus tomber sur un trop grand nombre de personnes, parce que l'infamie du grand nombre n'est bientôt plus l'infamie de personne⁹⁰.

Nel rapporto ambiguo tra la parola e la cosa, emergeva, sembrerebbe per la prima volta, il riferimento alla forza dell'opinione, ovvero all'opinione pubblica, che nel determinare il contenuto e la *ratio* della legge, riscriveva il concetto di onorabilità e della sua perdita nel nuovo vocabolario illuminista. Più specificamente, in riferimento alla "mistica" dell'autorità, una legislazione che si fosse posta in contrasto con la *force de l'opinion* rischiava di essere privata proprio della *force de loi*⁹¹.

4. *L'invenzione della trasparenza: sorveglianza e denuncia durante la Rivoluzione francese*

Con la Rivoluzione francese i principi di sovranità della Nazione e libertà d'espressione trovarono una loro consacrazione

giuridica negli art. 3 e 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789⁹². La sovranità nazionale e la libera comunicazione delle opinioni avevano acquisito un'importanza tale che i diritti dell'uomo stessi erano pensati all'interno delle nozioni di pubblicità e di opinione pubblica, le quali, non ancora definite nel corso del Settecento, si sarebbero affermate all'interno dello "spazio comunicativo rivoluzionario", dove tutti i cittadini avevano il diritto di parola⁹³. Il nuovo lessico dei diritti, tuttavia, avrebbe superato il concetto di opinione pubblica – in quanto troppo legato a un modello individualistico, a vantaggio di idee più unificanti come *esprit* e *conscience publique*⁹⁴ – e il suo ruolo di mediazione venne vanificato privilegiando una concezione unanimistica di cittadinanza che identificava il popolo con la costituzione⁹⁵.

Gli ideali rivoluzionari e repubblicani furono caratterizzati, oltre che dalla centralità dell'opinione pubblica e dal rigetto della segretezza, dalla realizzazione di un patto sociale basato sulla pubblicità (anche nel campo giudiziario), sulla libertà di diffusione delle informazioni, sulle discussioni pubbliche per l'adozione delle leggi, sul controllo dell'esecutivo da istanze rappresentative e popolari, sul giuramento pubblico e sulla trasparenza⁹⁶. Quest'ultima, che si affermò progressivamente dal 1789 nel procedimento legislativo e nelle procedure parlamentari, tuttavia, non si limitava a investire gli aspetti giuridici e istituzionali, ma riguardava tutti gli ambiti della vita sociale e politica: le letture erano pubbliche, le assemblee popolari e gli organi amministrativi deliberavano pubblicamente, le elezioni avvenivano a voce alta (come nell'agosto del 1792 e nell'autunno

del 1793), gli scrutini si effettuavano per acclamazione, mentre coloro che agivano in segreto erano considerati antipatrioti e controrivoluzionari e la loro denuncia, ritenuta un dovere civico⁹⁷, costituì il campo dominante nella letteratura pamphlettistica a partire dal 1789⁹⁸.

Dalla nuova edizione del *Dictionnaire de l'Académie française* del 1798⁹⁹ emerge il concetto di opinione pubblica che appariva sia alla voce infamia – intesa come perdita dell'onore e della reputazione rispetto alla legge e alla società¹⁰⁰ – sia alla voce opinione, dove, per la prima volta si faceva riferimento esplicitamente a questa idea:

On dit, l'opinion publique, l'opinion générale, et simplement, l'opinion, pour signifier ce que le public pense sur quelque chose. Il faut respecter l'opinion publique. Le pouvoir, l'empire, l'influence de l'opinion; et en ce sens, on dit proverbialement, l'opinion est la Reine du monde¹⁰¹.

L'esigenza di trasparenza, intesa come affermazione, ma anche superamento, del principio illuminista di pubblicità, portò all'emersione di due istanze politico-sociali che procedevano congiuntamente: la sorveglianza e la denuncia. Entrambe già presenti nella cultura del XVIII secolo, in questa fase incontrarono una radicalizzazione, con l'obiettivo di segnalare e reprimere il complotto e la corruzione¹⁰². La politica e il diritto erano interpretati in termini morali, entrambi fondati sulla virtù¹⁰³, costantemente correlata dal riferimento alle repubbliche antiche e ai modelli (e ai miti) della classicità¹⁰⁴.

La conquista dell'autonomia della sfera privata veniva rimessa in discussione a favore della virtù rivoluzionaria, «una delle grandi parole d'ordine della Rivoluzione francese [...] complemento etico-politico della cittadinanza»¹⁰⁵, che non distingueva

tra pubblico e privato. Le iniziative in questo senso trovarono vasta eco soprattutto nella stampa patriottica e in quella più radicale come *L'Ami du peuple* di Jean-Paul Marat, dove venivano pubblicate numerose lettere di denuncia (in parte tra l'altro scritte da lui stesso) tese ad alimentare la paura della cospirazione¹⁰⁶ e a esaltare la figura della sentinella che vigilava contro il nemico interno¹⁰⁷. Il 26 ottobre 1793 (16 brumaio anno II), Bertrand Barère propose, alla Convenzione nazionale, l'istituzione di un tribunale, – denominato *Jury censorial* – incaricato di vigilare sulla condotta dei rappresentanti del popolo, di giudicarli e di comminare loro una pena proporzionata ai delitti¹⁰⁸. La creazione del tribunale, che secondo l'opinione del proponente aveva lo scopo di reprimere i complotti orditi segretamente dai cospiratori e quello di rendere conto al popolo della condotta politica e privata di ogni deputato, fu ostacolata da Maximilien Robespierre, il quale, seppur concorde sulla necessità di reprimere severamente la corruzione, era scettico verso l'attribuzione a istanze giurisdizionali della risoluzione di questioni politiche e morali¹⁰⁹. Il *Jury*, che avrebbe rischiato di nascondere le vere malefatte dei rappresentanti, fu respinto dall'Assemblea su proposta di Robespierre, il quale tuttavia non smise di denunciare la corruzione dei deputati i quali “procedevano camuffati”. Simbolica, da questo punto di vista, fu l'abolizione del carnevale e dei suoi travestimenti nel 1791¹¹⁰, ma fu il Terrore che si sarebbe occupato di togliere la maschera ai nemici pubblici¹¹¹.

Secondo il nuovo vocabolario repubblicano, proposto in maniera singolare in un Dizionario del 1801¹¹² da Louis-Sébastien Mercier (il quale aveva offerto una raffigurazione dell'opinione pubblica francese

prerivoluzionaria nel *Tableau de Paris* del 1781)¹¹³, se nell'*Ancien régime* il pubblico ministero aveva svolto l'esercizio di accusatore, nell'era repubblicana ogni cittadino, testimone di un delitto, doveva divenirne il delatore¹¹⁴. La denuncia attraverso i giornali rivoluzionari – uno dei quali aveva per titolo proprio *Dénonciateur national*¹¹⁵ – rappresentava la garanzia della libertà al punto che fu proposto di inserirla tra i diritti fondamentali del cittadino o addirittura tra i diritti naturali¹¹⁶. Si affermò, soprattutto durante la fase del Terrore, un'ossessione della trasparenza¹¹⁷ che portò i rivoluzionari a esaltare la delazione pubblica e a evocare la necessità della nitidezza dei "corpi" al punto da ricordare sia il significato "fisico" incontrato nei Dizionari settecenteschi, come la luce che passava attraverso la materia, sia, in particolare, la rousseauiana metafora del cuore limpido come il cristallo¹¹⁸.

Sebbene la paura del complotto risalisse al tradizionale timore delle carestie e delle cospirazioni aristocratiche¹¹⁹ e fosse presente già agli albori della Rivoluzione – quando la "Grande paura dell'Ottantanove" aveva rischiato di rendere tutti sospetti¹²⁰ –, durante la stagione giacobina il fenomeno assunse proporzioni tali da giungere all'esigenza di una trasparenza assoluta e all'esaltazione, da parte di Robespierre, della sfiducia, intesa come guardiana dei diritti dell'uomo¹²¹. Anche altri difesero la *défiance* come garanzia per la sicurezza nazionale e per la tutela delle libertà, tra i quali Camille Desmoulins e, in particolare, Jacques-Pierre Brissot che, nel dicembre del 1791, auspicava una sfiducia ragionevole ed equilibrata, che non portasse agli eccessi delle denunce e alla paralisi dei poteri¹²². Il concetto di sfiducia, intesa come controllo

democratico che caratterizzava il sistema giacobino della sorveglianza, sarebbe rimasto uno degli elementi del costituzionalismo moderno, che nella sua versione liberale e moderata, lo avrebbe tradotto nella sfiducia verso il potere popolare (e il suffragio universale), al punto che Benjamin Constant, nel 1828 sostenne, in un noto discorso alla Camera dei deputati, che ogni costituzione è un atto di sfiducia¹²³.

L'idea di trasparenza, riconducibile all'elaborazione che emergeva dall'opera di Jean-Jacques Rousseau, sia l'*Emilio* che il *Contratto sociale*, conservava una chiara impronta costituzionalistica di limite, imposto dal basso, all'esercizio del potere e di critica, sempre più severa, nei confronti della magistratura pre-rivoluzionaria e dello spirito corporativo della *noblesse de robe*. L'elettività di tutte le cariche pubbliche, comprese quelle giurisdizionali, che caratterizzò i primi anni della Rivoluzione, rappresentava, a suo modo, la necessità di eliminare forme non trasparenti nella selezione delle autorità. Anche la denuncia aveva come principale scopo quello del controllo dei governati sui governanti: presso il club dei Giacobini, poco prima della caduta della monarchia il 10 agosto 1792, veniva ricordato che la costituzione garantiva al popolo la facoltà di sorvegliare i propri rappresentanti e che i traditori volevano impedire ai membri delle società popolari di svolgere la loro funzione di sentinelle vigilanti¹²⁴. La sorveglianza del popolo, nell'immaginario rivoluzionario, sviluppava il concetto di sovranità, rendendolo comprensibile e «appropriabile»¹²⁵.

Nel periodo successivo, con l'acuirsi dei conflitti, la denuncia assunse il ruolo, nei patrioti in generale e presso i giacobini in particolare, di «règle qui plie chacun à un

unanimisme sévère, au poids du Peuple comme puissance collective»¹²⁶. Il principio di pubblicità, interpretato come corollario della sorveglianza¹²⁷, e che i sanculotti nella loro azione politica portarono alle estreme conseguenze, si rivelò un'efficace arma rivoluzionaria¹²⁸.

Tous les citoyens étaient appelés à contrôler les actes, les paroles, les intentions mêmes de leurs amis comme de leurs adversaires. Mais ils ne devaient rien taire de ce qui intéressait le salut public. La dénonciation devenait ainsi une application extrême du principe de publicité: elle fut pour le sans-culotte un devoir civique¹²⁹.

Per il movimento popolare, che considerava la denuncia un dovere morale, lo spazio pubblico era considerato un luogo trasparente, una sorta di *Panopticon* democratico – per utilizzare un ossimoro – dove tutti potevano vedere (e controllare) gli altri: «la pratique de la dénonciation montre donc [...] une passion de la surveillance qui fut partagé par les Jacobins et par les formes d'organisations populaires»¹³⁰.

Un'espressione esasperata dell'esito quasi palingenetico della "rivoluzione della trasparenza", la troviamo presso la Società dei giacobini, dove l'ex prete e montagnardo convinto Philibert Simond, nel luglio 1792, arrivò a chiedere la soppressione dei discorsi a vantaggio di un'assemblea muta: «Dans la crise où nous sommes, il ne faut plus de discours, plus de correspondance: il nous faut de séances muettes où chacun se devine dans les yeux ce qu'il a à faire, et où il ne faille plus s'en rapporter qu'à soi»¹³¹. Così come l'aristocratico era rappresentato nella stampa sanculotta nei panni di un Giano bifronte che dietro le parvenze amichevoli nascondeva tante braccia armate, allo stesso modo, la corte, nell'immaginario del militante, era un mostro dai mille occhi

che controllava tutti, mentre il cittadino-rivoluzionario avrebbe dovuto denunciare i deputati, traditori del mandato popolare, e privarli della maschera indossata per coprire gli interessi particolari¹³². I deputati dunque si sarebbero riuniti in una "seduta muta", che li avvicinava, per paradossale che possa apparire, ai consiglieri del sovrano, fedeli custodi dei segreti della monarchia assoluta, che aveva il suo emblema nel Consiglio privato del re¹³³. In nome della segretezza il primo, della trasparenza il secondo, il suddito-consigliere e il cittadino-rivoluzionario rappresentavano gli organi muti del corpo politico¹³⁴.

Ma fu proprio Robespierre, che a più riprese si era espresso sulla necessità della trasparenza e sul ricorso all'opinione popolare, a precisare la posizione dei giacobini rispetto al controllo sociale. Nell'anniversario della presa della Bastiglia del 1794, il 26 messidoro anno II, egli prese la parola presso la Società dei Giacobini per confermare le accuse e la sfiducia verso Joseph Fouché il quale, in una lettera, chiedeva di sospendere il giudizio contro di lui, in quanto già sottoposto a quelli del Comitato di salute pubblica e di sicurezza generale¹³⁵. Rifiutarsi di essere giudicato dai propri concittadini e di rispondere di fronte una Società popolare, di cui si era membri – sostenne l'Incorruttibile in uno dei suoi ultimi interventi – significava non avere fiducia verso il potere di controllo del popolo e avrebbe comportato l'inizio della tirannia. Robespierre che già dal noto discorso del 1791 aveva difeso la libertà di stampa come limite da opporre al dispotismo¹³⁶, in conclusione del suo discorso, sostenne che gli occhi e le orecchie del popolo avrebbero sorvegliato e giudicato la condotta dei sospetti e lapidariamente

aggiunse che «l'homme qui craint les regards de ses concitoyens est coupable»¹³⁷. Il tribunale dell'opinione – della «coscienza pubblica», avrebbe scritto Antoine de Saint-Just, con un'espressione che nel lessico rivoluzionario aveva sostituito quella di opinione pubblica, condizionata dal canone illuministico-elitario¹³⁸ – sarebbe stato infallibile. La nuova "magistratura censoria" risiedeva sia nei Comitati di salute pubblica e di sicurezza generale, che rappresentavano secondo le parole stesse di Robespierre, il governo, sia nella Convenzione, che ne era la fonte, o meglio, rappresentava «le gouvernement par essence»¹³⁹. Ma soprattutto risiedeva nella sezioni popolari, che non dovevano essere messe in contrapposizione con l'assemblea: «un Représentant est responsable à la Convention de ses actions; mais un bon citoyen ne balance pas à paraître devant ses concitoyens»¹⁴⁰.

La politica del sospetto – che ha diviso la storiografia sulla Rivoluzione francese tra la parte conservatrice che la considerava sintomo della degenerazione rivoluzionaria e quella progressista che ne comprendeva le ragioni e la legittimava in base alle circostanze e allo stato d'eccezione – giunse fino all'esaltazione della sorveglianza e del cittadino-delatore¹⁴¹. L'applicazione del codice penale del 1791, di stampo garantista, ebbe vita breve e, in seguito alla laicizzazione dei membri del clero cattolico (quali ministri di culto), i cosiddetti preti 'refrattari' all'esecuzione dell'ordine furono considerati sospetti. Successivamente la procedura di registrazione fu adottata per altri soggetti, come gli *émigrés*, fino alla sua formalizzazione con la legge sui sospetti del 17 settembre 1793, che criminalizzava coloro che erano considerati nemici della rivoluzione, integrata da un atto della Comune di Parigi

del 10 ottobre che stabiliva i caratteri che dovevano distinguere i sospetti, ai quali era negato il certificato di civismo¹⁴².

Durante il Terrore, quando la denuncia non era più una semplice tappa iniziale dell'inchiesta giudiziaria ma il fondamento stesso dell'accusa, nella misura in cui si sostituiva agli interrogatori e alla ricerca delle prove¹⁴³, il decreto del 22 pratile anno II (10 giugno 1794)¹⁴⁴ avviò la categoria di sospetti con una ancora più ampia e indefinita (e pericolosa) di nemici del popolo, deferiti ad una giurisdizione straordinaria, il Tribunale rivoluzionario, istituito con decreto del 10 marzo 1793 e composto da giudici nominati dalla Convenzione nazionale¹⁴⁵. La legge di pratile¹⁴⁶, che dava inizio al Grande Terrore, utilizzò la denuncia, orale o scritta, come fondamento dell'atto d'accusa e quindi come causa degli arresti arbitrari e delle esecuzioni sommarie che caratterizzarono il periodo¹⁴⁷. Ma la denuncia come strumento di lotta politica continuò, e a volte aumentò, anche durante la cosiddetta reazione termidoriana quando divenne un modo per vendicarsi¹⁴⁸, rappresentando uno dei motivi che resero difficile "terminare la rivoluzione" e fondare un ordine giuridico stabile¹⁴⁹.

Rimase dunque una tensione latente nel pensiero rivoluzionario e democratico, tra la difesa di una libertà assoluta della stampa di carattere illuministico, proclamata a più riprese da Robespierre e recepita dai testi costituzionali, e l'esaltazione della sfiducia unita al sostegno alla denuncia, che vedevano in ogni opinione diversa l'espressione di un possibile complotto¹⁵⁰. La divaricazione tra l'illuminismo e il giacobinismo, sintetizzata come quella tra la tolleranza e la virtù¹⁵¹, nel discorso rivoluzionario sulla trasparenza, di matrice chiaramente

rousseauiana¹⁵², venne superata capovolgendo l'interpretazione individualistica dei diritti dell'uomo, a vantaggio dei diritti e della sovranità del popolo. I principi giuridici previsti dalla Dichiarazione del 1789 dovevano sottostare alla "norma" della virtù che ne avrebbe ampliato il campo d'estensione¹⁵³.

Con la Rivoluzione la sfera di competenza dell'opinione pubblica si sarebbe ampliata al punto da fornirgli un valore costituzionale e sarebbe emerso il concetto di trasparenza, frutto da un lato delle pratiche di opposizione, delle dinamiche rivoluzionarie e della paura del complotto, dall'altro dell'ideologia rousseauiana e rivoluzionaria

(in particolare giacobina) basata sulla totale nitidezza della società e sulla sfiducia verso il potere. Il lessico giuridico rivoluzionario, attraverso "l'invenzione della trasparenza", avrebbe oltrepassato la distinzione tra segretezza e pubblicità fornendo una sintesi tra spazio pubblico e privato, basata sull'esaltazione della virtù, sul superamento della dicotomia tra potere e popolo e sull'assimilazione di verità e giustizia.

¹ J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied, Herman Luchterhand Verlag, 1962; trad. it. *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2002; nella vastissima letteratura inerente la tesi habermasiana, dalla prospettiva di questo lavoro si veda L. Scuccimarra, *La trasparenza del politico. Habermas e il paradigma della sfera pubblica*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 6, 2003, *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, pp. 35-59; F. Benigno, *Opinione pubblica*, in Id., *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Roma, Viella, 2013, pp. 205-220.

² Nella vasta bibliografia si veda M. Ozouf, *Le concept d'opinion publique au XVIII^e siècle*, in Ead., *L'homme régénéré. Essai sur la Révolution française*, Paris, Gallimard, 1989, pp. 21-53; R. Chartier, *Les origines culturelles de la Révolution française*, Paris, Seuil, 1990; K.M. Baker, *L'opinion publique comme invention politique*, in Id., *Au tribunal de l'opinion*.

Essais sur l'imaginaire politique au XVIII^e siècle, Paris, Payot, 1993, pp. 219 ss. (ed. or. *Inventing the French Revolution*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1990); A. Farge, *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII^e siècle*, Paris, Seuil, 1992; R. Monnier, *L'espace public démocratique. Essai sur l'opinion à Paris de la Révolution au directoire*, Paris, Kimé, 1994; E. Tortarolo, *Opinione pubblica*, in V. Ferrone, D. Roche (a cura di), *L'Illuminismo. Dizionario storico*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 283-291; F. de Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

³ Secondo l'efficace formula di N. Bobbio, *La democrazia e il potere invisibile*, in «Rivista italiana di scienza politica», n. X, 1980, pp. 181-203, poi in Id., *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Torino, Einaudi, 1984, pp. 75-100 (p. 76 per la citazione).

⁴ Cfr. Ozouf, *Le concept d'opinion*

publique cit., p. 31; si veda anche M. Porret, *Représentations de la justice patricienne*, in *Regards sur la révolution genevoise (1792-1798)*, Genève, Société d'histoire et d'archéologie, 1992, pp. 129 ss.

⁵ Questa la tesi, ampiamente documentata, di Farge, *Dire et mal dire* cit.

⁶ Così Benigno, *Opinione pubblica* cit., p. 212.

⁷ M. Foucault, *La vie des hommes infâmes*, in «Les Cahiers du chemin», n. 29, 15 gennaio 1977; trad. it. *La vita degli uomini infami*, in *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie*, a cura di A. Dal Lago, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 245-261 (p. 255 per la citazione).

⁸ Nella sterminata bibliografia si veda V. Piano Mortari, *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo XVI*, Napoli, Liguori, 1973; D. Richet, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna (1973)*, a cura di F. Di Donato, Roma-Bari, Laterza, 1998; R. Mousnier, *Les institutions*

- de la France sous la monarchie absolue (1598-1789). I, *Société et État*, II, *Les organes de l'État et la Société*, Paris, Puf, 1974-1980; Ph. Sueur, *Histoire du droit public français. XV^e-XVIII^e siècle*. 1. *La constitution monarchique*. 2. *Affirmation et crise de l'État sous l'Ancien régime*, Paris, Puf, 1989; M. Stolleis, *Stato e ragione di stato nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 135 ss.; F. Di Donato, *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*. I. *Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime. 1715-1788*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003; F. Benigno, *Reductio ad unum: il fascino discreto dell'assolutismo*, in «Storica», n. 29, 2004, pp. 79-110; A. Jouanna, *Le pouvoir absolu. Naissance de l'imaginaire politique de la royauté*, Paris, Galimard, 2013.
- ⁹ Il riferimento è a R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976.
- ¹⁰ Sul punto si rimanda al fondamentale volume di P. Costa, *Iurisdicio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, Giuffrè, 1969 (n.e. 2002).
- ¹¹ Sulla trasparenza del potere contro l'arbitrio dei giudici, si veda il saggio di F. Di Donato, *La trasparenza contro l'ostacolo. Il mutamento del concetto di «legge» nella Rivoluzione francese*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 2013, pp. 179-211, che, evidentemente, parafrasa il titolo del celebre volume di Jean Starobinski.
- ¹² G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 119, ma si veda tutto il Cap. IV, *Dibattimento: processo penale e opinione pubblica nell'Europa del Settecento*.
- ¹³ P. Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1977, pp. 94 ss.
- ¹⁴ Cfr. Baker, *L'opinion publique* cit., pp. 219 ss.
- ¹⁵ Di Donato, *La trasparenza contro l'ostacolo* cit., pp. 184 ss.
- ¹⁶ Chartier, *Les origines culturelles* cit., in particolare il paragrafo *Le public contre le peuple*, pp. 41 ss.
- ¹⁷ Tortarolo, *Opinione pubblica* cit., pp. 282 ss.
- ¹⁸ Ozouf, *Le concept d'opinion publique* cit., pp. 21-53.
- ¹⁹ Baker, *L'opinion publique* cit., p. 223.
- ²⁰ J. Necker, *Compte rendu au Roi*, Paris, Imprimerie Royale, 1781.
- ²¹ Cfr. L. Burnand, *Necker et l'opinion publique*, Paris, Champion, 2004.
- ²² Necker, *Compte rendu au Roi* cit., p. 2.
- ²³ Ivi, p. 3.
- ²⁴ Art. 14. – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, e di approvarla liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la riscossione e la durata.
- ²⁵ Cfr. M. Pertué, *Publicité*, in A. Soboul, *Dictionnaire historique de la Révolution française*, Paris, Puf, 1989, pp. 874-875.
- ²⁶ Cfr. Chartier, *Les origines culturelles* cit., pp. 32 ss.
- ²⁷ Sul punto cfr. Scuccimarra, *La trasparenza del politico* cit., pp. 36 ss.
- ²⁸ Secondo le parole di G. Ricupérati, *Una storia intellettuale della Rivoluzione francese*, in «Studi storici», LVI, 2015, p. 465.
- ²⁹ Secondo la felice espressione di Ozouf, *Le concept d'opinion publique* cit., p. 23.
- ³⁰ F. Waquet, *Dictionnaires*, in *Dictionnaire de l'Ancien régime. Royaume de France (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Paris, Puf, 1996, pp. 407-408; si veda anche R. Birn, *Enciclopedia*, in Ferrone, Roche (a cura di), *L'Illuminismo* cit., pp. 179-187.
- ³¹ P. Bayle, *Dictionnaire historique et critique*, Cinquième édition, revue, corrigée et augmentée, Basle, Brandmuller, 1738, 4 voll.; opera di straordinaria importanza, dove tuttavia compaiono principalmente voci inerenti a persone e luoghi, ma non a concetti e termini.
- ³² E. Huguet, *Dictionnaire de la langue française du seizième siècle*, Paris, Didier, 1965.
- ³³ Ivi, Tome VI, voce *Privé*, p. 193.
- ³⁴ Ivi, Tome VI, voce *Public*, pp. 240-241.
- ³⁵ *Le Dictionnaire de l'Académie française*, dédié au Roy, Paris, Chez la Veuve de Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, 1694; per i titoli delle opere si è mantenuta l'ortografia originale, mentre il testo è stato modificato nel francese moderno.
- ³⁶ Waquet, *Dictionnaires* cit., pp. 407-408.
- ³⁷ G. Coquille, *Institution au droit des Français*, Paris, Abel l'Angelier, 1608.
- ³⁸ P.-J. Brillon, *Dictionnaire civil et canonique contenant les étimologies, Définitions, Divisions et Principes du droit français, conféré avec le Droit Romain, et de la pratique, accomodée aux nouvelles Ordonnances*, Paris, Besoigne et Bobin, 1687.
- ³⁹ P. Richelet, *Dictionnaire français, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue française*, Genève, Jean Herman Widerhold, 1680, p. 152; su questo Dizionario e le sue numerose edizioni si veda ampiamente J.-C. Waquet, *La conjuration des dictionnaires. Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000.
- ⁴⁰ Richelet, *Dictionnaire français* cit., p. 195.
- ⁴¹ Significativa l'assenza delle voci *infamie*, *public* e *privé* dal primo dei lessici del XVII secolo, *Le Grand dictionnaire historique, ou Mélanges curieux de l'histoire sacrée et profane*, par M. Louis Moréri, Prêtre, Docteur en théologie, Paris, 1674, il quale ebbe numerose edizioni nei decenni successivi; assenti anche in J. Savary des Bruslons, *Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait*

- dans les quatre parties du monde, 3 voll., Paris, J. Estienne, 1723-1730.
- ⁴² A. Furetière, *Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots François, tant vieux que modernes, et les Termes des Sciences et des arts*, III ed., Rotterdam, 1708.
- ⁴³ Ivi, ad vocem.
- ⁴⁴ Sull'incrocio tra scienza, cultura e politica, nella Francia del Settecento, proprio rispetto al concetto di trasparenza, cfr. T. Levitt, *The Shadow of Enlightenment. Optical and Political Transparency in France, 1789-1848*, Oxford, Oxford University Press, 2009; si veda la recensione di questo volume di Isabelle Laboulais apparsa sulle «Annales historiques de la Révolution française», n. 374, 4, 2013, pp. 207-208.
- ⁴⁵ Furetière, *Dictionnaire universel* cit., ad vocem.
- ⁴⁶ Ivi, ad vocem.
- ⁴⁷ Ivi, ad vocem.
- ⁴⁸ Ozouf, *Le concept d'opinion publique* cit., p. 22.
- ⁴⁹ Trévoux, *Dictionnaire universel François et latin, contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre langue, avec leurs différens usages que des termes propres de chaque état et de chaque profession*, Paris, Compagnie des libraires associés, 1752.
- ⁵⁰ Cfr. Birn, *Enciclopedia* cit., p. 181.
- ⁵¹ Cfr. A. Collinot, F. Mazière, *Un prêt à parler: le Dictionnaire universel d'Antoine Furetière et sa postérité immédiate, le Trévoux. Une lecture du culturel dans le discours lexicographique*, in «Lexicographica», n. 3, 1987, pp. 51-75; D. Behnke, *Furetière und Trévoux. Eine Untersuchung zum Verhältnis des beiden Wörterbüchererien*, Tübingen, 1996.
- ⁵² Trévoux, *Dictionnaire universel* cit., tome VI, voce *Privé*.
- ⁵³ C.-J. de Ferrière, *Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des termes de Droit, d'Ordonnances, de Coutumes et de Pratique, avec les jurisdictions de France*, 2 tomes, Seconde édition, Paris, Brunet, 1740.
- ⁵⁴ Ivi, tome II, p. 590.
- ⁵⁵ Ivi, p. 591.
- ⁵⁶ Ivi, pp. 590-592.
- ⁵⁷ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres*, Neufchastel, Faulche, 1751-1780.
- ⁵⁸ Birn, *Enciclopedia* cit., p. 187.
- ⁵⁹ Attribuibile a Diderot.
- ⁶⁰ Tali voci, redatte da Louis de Jaucourt, sono considerate da Giovanni Tarello, generiche e contraddittorie; cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1998 (ed. or. 1976), pp. 330 ss.
- ⁶¹ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné* cit., Tome XIII, ad vocem.
- ⁶² Si veda J.-C. Gaven, *Boucher d'Argis, Antoine-Gaspard*, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (dir.), *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, Puf, 2007, pp. 113-115.
- ⁶³ Cfr. R. Darnton, *Il Grande Affare dei Lumi. Storia editoriale dell'Encyclopédie (1775-1800)*, Milano, Silvestre Bonnard, 1998, p. 24; Boucher d'Argis fornì più di 4500 voci, p. 329; su Jaucourt, in particolare, ora si dispone del volume: G. Barroux, F. Pépin (dir.), *Le Chevalier de Jaucourt. L'homme au dix-sept mille articles*, Paris, Société Diderot, 2015.
- ⁶⁴ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné* cit., tome XIII, p. 551.
- ⁶⁵ Ivi, tome XI, pp. 461-463.
- ⁶⁶ Si veda Baker, *L'opinion publique* cit., pp. 219 ss.
- ⁶⁷ Chartier, *Les origines culturelles* cit., pp. 43 ss.
- ⁶⁸ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné* cit., tome XI, p. 461.
- ⁶⁹ Ivi, p. 463.
- ⁷⁰ Edita a Parigi, tra il 1782 e il 1793 da Panckoucke e continuata da Agasse fino al 1832; cfr. S. Tucoo-Chala, *Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française (1736-1798)*, Pau, Marrimpouey Jeune, 1977.
- ⁷¹ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence*, 10 voll., Paris, Panckoucke, 1782-1791.
- ⁷² Ivi, Tome VI, 1786, pp. 272-274.
- ⁷³ B. Binoche, *Metamorfosi dell'onore nell'età dei Lumi*, in «Storia del pensiero politico», n. 1, 2015, pp. 3-24.
- ⁷⁴ Cfr. A. Mazzacane, *Infamia*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1971, vol. XXI, pp. 382-387; F. Migliorino, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985.
- ⁷⁵ Id., *Lo spazio dell'infamia. Corpo scrittura identità* (2007), in Id., *Il corpo come testo. Storie del diritto*, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, pp. 67 ss.
- ⁷⁶ Brillon, *Dictionnaire civil et canonique* cit., p. 461.
- ⁷⁷ Ivi, p. 462.
- ⁷⁸ Sul punto si veda ampiamente M.R. Di Simone, *L'identità giuridica e la sua perdita nell'istituto della morte civile in Francia tra il XVIII e il XIX secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», n. LXXXIV-LXXXV, 2001-2002, pp. 21-78.
- ⁷⁹ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné* cit., tome VIII, voce *Infâmes*, p. 635.
- ⁸⁰ Gaven, *Boucher d'Argis* cit., p. 114; più in generale W. Wolodkiewicz, *Le droit romain et l'Encyclopédie*, Napoli, Jovene, 1986.
- ⁸¹ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné* cit., tome VIII, voce *Infamie*, pp. 635-636.
- ⁸² Ivi, p. 636.
- ⁸³ Cfr. Darnton, *Il Grande Affare dei Lumi* cit., pp. 302 ss.
- ⁸⁴ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence* cit., Tome V, 1785, voce *Infâmes*, pp. 162-163.
- ⁸⁵ Foucault, *La vita degli uomini infami* cit., p. 250.
- ⁸⁶ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence* cit., Tome V, 1785, p. 163.
- ⁸⁷ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), a cura di A. Burgio, Prefazione di S. Rodotà, Milano, Feltrinelli, 1991, pp. 49 ss.
- ⁸⁸ Ivi, p. 72.
- ⁸⁹ *Ibidem*.
- ⁹⁰ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence* cit., Tome V, 1785, p. 163.

- ⁹¹ J. Derrida, *Force de loi. Le «Fondement mystique de l'autorité»*, Paris, Galilée, 1994.
- ⁹² Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non ne derivi espressamente. Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.
- ⁹³ Così J. Guilhaumou, *La langue politique et la Révolution française. De l'événement à la raison linguistique*, Paris, Klincksieck, 1989, pp. 27 ss.
- ⁹⁴ Sul punto si veda Ozouf, *Le concept d'opinion publique* cit., p. 53.
- ⁹⁵ Mi permetto di rinviare a M. Fioravanti, *Costituzione e popolo. Riflessioni su democrazia e bonapartismo nell'esperienza francese*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, XLV, 2015, pp. 179-208.
- ⁹⁶ Cfr. P. Serna, *Pistes de recherches: Du secret de la monarchie à la république des secrets*, in B. Gainot, P. Serna (dir.), *Secret et République (1795-1840)*, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004, pp. 13-37.
- ⁹⁷ Cfr. A. Soboul, *Les sans-culottes parisiens en l'an II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire (2 Juin 1793-9 Thermidor an II)*, Paris, Clavreuil, 1958, pp. 249 ss.
- ⁹⁸ Sulle denunce in epoca rivoluzionaria si veda L. Jaume, *Le discours jacobin et la démocratie*, Paris, Fayard, 1989, pp. 195-215; A. de Baecque, *Le corps de l'histoire. Métaphores et politique (1770-1800)*, Paris, Calmann-Lévy, 1993, pp. 257 ss.; J. Guilhaumou, *Fragments of a Discourse of Denunciation (1789-1794)*, in K.M. Baker (ed.), *The French revolution and the creation of modern political culture*, Vol. 4, *The Terror*, Oxford, 1994, pp. 139-155; C. Lucas, *The Theory and Practice of Denunciation in the French Revolution*, in «Journal of Modern History», vol. 68, n. 4, December 1996, pp. 768-785; P. Münch, *Révolution française, opinion publique et transparence: les fondements de la démocratie moderne*, in «Appareil», n. VII, 2011.
- ⁹⁹ *Dictionnaire de l'Académie française, révisé, corrigé et augmenté par l'Académie elle-même*, Cinquième Édition, Paris, Smits, an VI-1798.
- ¹⁰⁰ «Flétrissure imprimée à l'honneur, à la réputation, soit par la Loi, soit par l'opinion publique», ivi, Tome I, voce *infamie*, p. 727.
- ¹⁰¹ Ivi, Tome II, p. 192; sul punto si veda Ozouf, *Le concept d'opinion publique* cit., p. 22.
- ¹⁰² Cfr. de Baecque, *Le corps de l'histoire* cit., in particolare la parte III, *Le corps-spectacle chair de la cérémonie politique*, capitolo I, *Le grand spectacle de la transparence: le classement des apparences et la dénonciation publique*, pp. 257 ss.; L. Scuccimarra, *Sorvegliare e punire. Rivoluzione francese e istituzioni di controllo*, in «Il pensiero politico», n. 2, XL, 2007, pp. 434-462; T. Tackett, *Conspiracy Obsession in a Time of Revolution: French Elites and the Origins of the Terror, 1789-1792*, in «The American Historical Review», n. 3, Jun., 2000, pp. 691-713; Id., *The Coming of the Terror in the French Revolution*, Cambridge and London, Harvard University Press, 2015, pp. 128 ss.
- ¹⁰³ M. Linton, *Choosing Terror. Virtue, Friendship and Authenticity in the French Revolution*, Oxford, Oxford University Press, 2013.
- ¹⁰⁴ Sul tema si dispone ora dell'ottimo volume di D. Di Bartolomeo, *Nelle vesti di Clio. L'uso politico della storia nella Rivoluzione francese (1787-1799)*, Roma, Viella, 2014.
- ¹⁰⁵ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 45.
- ¹⁰⁶ de Baecque, *Le corps de l'histoire* cit., p. 260.
- ¹⁰⁷ H. Burstin, *Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française*, Paris, Vendémiaire, 2013, p. 148.
- ¹⁰⁸ *Moniteur, réimpression*, Tome XVIII, pp. 363 ss.
- ¹⁰⁹ Cfr. de Baecque, *Le corps de l'histoire* cit., pp. 262 ss.
- ¹¹⁰ Cfr. M. Biard, J. Guilhaumou, *La "pelle au cul" et autres joyeusetés langagières au temps du carnaval proscrit*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 3, 2010, pp. 33-52.
- ¹¹¹ de Baecque, *Le corps de l'histoire* cit., pp. 262 ss.
- ¹¹² L.-S. Mercier, *Néologie ou Vocabulaire de Mots Nouveaux, à renouveler, ou pris dans des Acceptions nouvelles*, 2 tomes, Paris, Mous-sard, 1801, p. IX; su quest'opera e sull'innovazione linguistica tra Sette e Ottocento si veda M. Mor-mile, *La "néologie" révolutionnaire de Louis-Sébastien Mercier*, Roma, Bulzoni, 1973.
- ¹¹³ Cfr. Tortarolo, *Opinione pubblica* cit., p. 288.
- ¹¹⁴ Mercier, *Néologie* cit., t. I, voce *Dénonciateur*, pp. 162-163.
- ¹¹⁵ Si veda C. Labrousse, P. Rétat, *Naissance du journal révolutionnaire, 1789*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1989.
- ¹¹⁶ de Baecque, *Le corps de l'histoire* cit., pp. 273-274.
- ¹¹⁷ Ivi, p. 265.
- ¹¹⁸ Cfr. J. Starobinski, J.-J. Rousseau. *La transparence et l'obstacle*, Paris, Gallimard, 1971; trad. it. *La trasparenza e l'ostacolo. Saggio su Jean-Jacques Rousseau*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 391 ss.
- ¹¹⁹ Cfr. L. Hunt, *Politics, Culture and Class in the French Revolution*, Los Angeles and London, University of California Press, 1984, pp. 40 ss.
- ¹²⁰ Si veda il classico e ancora fondamentale volume di G. Lefebvre, *La Grande Peur de 1789*, Paris, Armand Colin, 1932.
- ¹²¹ Cfr. Jaume, *Le discours jacobin* cit., in particolare Deuxième Partie, *L'individu dans le discours jacobin*, Chapitre II, *La dénonciation, poursuite de l'individu dans sa différence*, pp. 192 ss.
- ¹²² Münch, *Révolution française* cit., pp. 8 ss.
- ¹²³ B. Constant, *Discours, Chambre*

- des députés, 2 mai 1828*, in *Archives parlementaires*, 2^e série, t. LIII, p. 614; cfr. le considerazioni di P. Rosanvallon, *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Paris, Seuil, 2006, pp. 14 ss.
- ¹²⁴ *La Société des Jacobins, Recueil de documents pour l'histoire du club des Jacobins de Paris*, par F.-A. Aulard, tome IV, Juin 1792 à Janvier 1793, Paris, Jouaust, 1892, *Séance du Vendredi 27 Juillet 1792*, p. 147.
- ¹²⁵ Così Rosanvallon, *La contre-démocratie* cit., p. 36.
- ¹²⁶ Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 193.
- ¹²⁷ Soboul, *Les sans-culottes parisiens en l'an II* cit., pp. 549 ss.
- ¹²⁸ Ivi, p. 550.
- ¹²⁹ Ivi, p. 558.
- ¹³⁰ Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 209.
- ¹³¹ *La Société des Jacobins* cit., tome IV, *Séance du Vendredi 27 Juillet 1792*, p. 149.
- ¹³² *Ibidem*.
- ¹³³ Come si è visto, *supra*, le voci *privé* dei Dizionari settecenteschi rimandavano alla voce *Conseil privé* o *Conseil du roi*.
- ¹³⁴ Serna, *Pistes de recherches* cit., p. 17.
- ¹³⁵ *La Société des Jacobins, Recueil de documents pour l'histoire du club des Jacobins de Paris*, par F.-A. Aulard, tome VI, Mars à Novembre 1794, Paris, Jouaust, 1897, *Séance du 26 Messidor an II (14 Juillet 1794)*, pp. 219-222.
- ¹³⁶ Cfr. M. Robespierre, *Discours sur la liberté de la presse*, Prononcé à la Société des Amis de la Constitution, le 11 Mai 1791, Paris, De L'Imprimerie Nationale, 1791.
- ¹³⁷ *La Société des Jacobins*, cit., tome VI, *Séance du 26 Messidor an II (14 Juillet 1794)*, p. 220; cfr. A. Jourdan, *Les discours de Robespierre. La parole au pouvoir*, in «Yearbook of European Studies», n. 9, 1996; *Robespierre – Figure-Réputation*, edited by A. Jourdan, pp. 73-110.
- ¹³⁸ Si pensi, per esempio, al dibattito sulla sopravvivenza delle Accademie, che secondo Condorcet rappresentavano grandi strumenti per la diffusione dell'Illuminismo, mentre per Robespierre andavano superate a vantaggio di un'educazione nazionale che partisse dal basso.
- ¹³⁹ *La Société des Jacobins* cit., tome VI, p. 220.
- ¹⁴⁰ *Ibidem*.
- ¹⁴¹ Sul punto molto utile il saggio di V. Martin, *La Révolution française ou «l'ère du soupçon»*. *Diplomatie et dénonciation*, in «Hypothèses», n. 12, 2009, pp. 131-140.
- ¹⁴² Cfr. J.-L. Matharan, *Suspec(s)/Soupçon/Suspicion. La désignation des ennemis, été 1789-été 1793*, in *Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815)*, fasc. 1, *Désignants socio-politiques*, Paris, Klincksieck, 1987, pp. 187-211; Id., *Suspects*, in Soboul, *Dictionnaire historique* cit., pp. 1004-1008; si dispone ora dell'ottimo lavoro di E. de Mari, *La mise hors la loi sous la Révolution Française. Une étude juridictionnelle et institutionnelle (1793 - an III)*, Préface de J. Krynen, Postface de M. Biard, Paris, Lgdj, 2016.
- ¹⁴³ Martin, *La Révolution française ou «l'ère du soupçon»* cit., p. 135.
- ¹⁴⁴ *Procès-verbal de la Convention nationale*, t. XXXIX, pp. 169-177; sul punto si veda M. Eude, *La loi de Prairial*, in «Annales historiques de la Révolution française», 1983, pp. 544-559.
- ¹⁴⁵ Cfr. M. Fioravanti, *L'età rivoluzionaria e napoleonica*, in *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 75-88, e bibliografia citata.
- ¹⁴⁶ All'articolo 9 prevedeva che «tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît», *Archives parlementaires*, 1^e série, t. XCI.
- ¹⁴⁷ Martin, *La Révolution française ou «l'ère du soupçon»* cit., p. 135.
- ¹⁴⁸ Cfr. B. Baczkó, *Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution*, Paris, Gallimard, 1989; trad. it. *Come uscire dal Terrore. Il*
- Terrore e la Rivoluzione*, Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 191 ss.
- ¹⁴⁹ Martin, *La Révolution française ou «l'ère du soupçon»* cit., p. 136.
- ¹⁵⁰ Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 201.
- ¹⁵¹ Si veda L. Canfora, *L'uso politico dei paradigmi storici*, Roma-Bari, Laterza, 2010, in particolare il cap. IV, «Pensare» la Rivoluzione francese: la tolleranza e la virtù.
- ¹⁵² Il riferimento obbligato è a Starobinski, *La trasparenza e l'ostacolo* cit., *passim*.
- ¹⁵³ Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 203.

